



# COMUNE DI OCRE

## Provincia dell'Aquila

### Ordinanza N. 14 del 18/06/2026

**OGGETTO:** Attività antincendio boschivo – pulizia terreni incolti

Il sindaco

**PREMESSO CHE:** In maniera ricorrente pervengono segnalazioni da parte di cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di aree e spazi privati verso i quali i proprietari omettono di effettuare i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta e vegetazione spontanea od anche di siepi e rami che si protendono oltre il limite di proprietà, che oltre a costituire pericolo di innesco di incendi, occultano o rendono poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione, restringendo la carreggiata stradale o compromettendo la fruibilità dei marciapiedi;

**RILEVATO CHE:** il fenomeno di degrado reca pregiudizio, oltre che all'igiene pubblica, anche al decoro urbano, alla dignità della comunità locale e dell'Amministrazione, generando un naturale scadimento nella percezione della qualità e dell'immagine del Comune;

**RITENUTO** utile, al fine di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia e manutenzione delle proprietà immobiliari nelle condizioni indicate ed in abbandono con particolare riguardo a quelle poste in prossimità dei centri urbani.

**VISTO** l'art. 255 del D.L. n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale”

**VISTI** gli artt. 449 e 650 del codice penale;

**VISTO** l'art 54, commi 4 e 4 bis, del D.L. n. 267 del 18.08.2000 il quale prevede che il Sindaco, in qualità Ufficiale di Governo, adotti provvedimenti urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità e la sicurezza urbana;

**VISTO** il T.U. della legge di P.S. n. 773 del 18.06.1931;

**VISTO** il D.L. n. 267 del 18.08.2000;

**VISTA** la legge n. 688 del 24.11.1981 così come modificata dalla legge n. 125 del 24.07/2008;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio procedimento, ex art. 7 L. 241/1990;

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

### **ORDINA**

- Ai proprietari e/o conduttori di terreni agricoli incolti o coltivati;
- Ai responsabili di aree verdi incolte o abbandonate;
- Ai proprietari di stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, giardino, orto ecc;
- Ai proprietari di aree verdi in genere;
- Ai responsabili di cantieri edili;

ciascuno per le rispettive competenze e nel periodo compreso tra il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza e il 30 settembre 2026:

1. Di tenere i terreni e le aree di cui sopra sgombri da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe infestanti, da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le aree di proprietà pulite ed in perfetto ordine mediante tagli periodici della vegetazione;
2. Di mantenere le siepi in modo da non restringere la carreggiata stradale, la fruibilità dei marciapiedi e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il limite di proprietà;
3. Di mantenere le aree interessate a cantieri edili pulite ed in condizioni di messa in sicurezza;
4. Di controllare costantemente lo stato di gestione e conduzione delle aree e degli immobili oggetto della presente disposizione.

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti nelle suddette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per negligenza e/o inosservanza delle disposizioni sopra impartite.

Gli interventi predetti dovranno essere eseguiti entro i termini sopra indicati, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune procedere d'ufficio nei confronti dei trasgressori della presente ordinanza con relativo addebito.

**Per i trasgressori della presente ordinanza che non diano attuazione agli obblighi sopra riportati, a loro cura e spese, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 100,00**

**La presente disposizione sostituisce ed annulla le precedenti di pari oggetto.**

### **DEMANDA**

Alle autorità preposte la vigilanza ed il controllo dell'osservanza della presente ordinanza.

La presente disposizione è altresì pubblicata sul sito internet istituzionale, all'Albo Pretorio online, nonché resa nota alla cittadinanza mediante affissione di manifesti e con altri mezzi di comunicazione.

Ai sensi dell'art. 2 - comma 4 – della legge 07.08.1990 n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Capo di Stato o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio

---

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI OCRE. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.